

## **PREMESSA**

Per l'anno 2024, l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore degli iscritti titolari o soci di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006).

L'importo stanziato è di euro 600.000,00 e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate.

## **1. DESTINATARI**

1.1 Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti iscritti:

- 1a che, al momento della domanda, siano titolari o soci di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006). In caso di gestione societaria la domanda può essere presentata da ciascuno dei soci, purché non appartenenti al medesimo nucleo familiare, così come risultante dall'attestazione ISEE; in tal caso potrà essere presentata una sola domanda.
- 1b che siano titolari o soci della medesima parafarmacia almeno dall'anno 2022 e che, per tale motivazione, siano tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera nel triennio 2022/2024, fanno eccezione i farmacisti pensionati che beneficiano dell'aliquota di riduzione e che possono ugualmente accedere al contributo. Inoltre, è richiesto che l'esercizio sia stato regolarmente aperto al pubblico con la medesima decorrenza.
- 1c che siano in regola con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione nel corrente anno, il cui termine di pagamento sia scaduto alla data di presentazione della domanda e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno, ancorché oggetto di rateizzazione presso l'Agenzia delle Entrate e riscossione.
- 1d che abbiano un valore ISEE, riferito al nucleo familiare, compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione dei punteggi (TABELLA 1) ed un patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, senza applicazione della detrazione, non superiore ad euro 80.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00; in ogni caso il patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi euro 100.000,00.

## **2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta

esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 A pena di decadenza, le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo [posta@pec.enpaf.it](mailto:posta@pec.enpaf.it) entro il **5 settembre 2024**.

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) l'attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata e valida per l'anno 2024. Non saranno ammesse le attestazioni che riportino omissioni/difformità; non saranno ammesse le domande corredate della sola DSU;
- b) copia delle quietanze di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle tre scadenze annuali fissate dall'Ente;
- c) copia della visura camerale storica della società/ditta individuale.

### **3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE**

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa, si procederà alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al contributo sulla base delle tabelle allegate al presente regolamento.

Il punteggio sarà determinato tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché dell'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2015-2024, così come specificato nella tabella n.2.

3.2 Il punteggio assegnato determina la misura del contributo che verrà riconosciuto, entro il limite dello stanziamento, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive.

L'ammontare dello stanziamento verrà diviso per il numero complessivo dei punti ottenuti dai richiedenti la cui domanda sia stata accolta, ciò al fine di individuare il valore economico unitario del contributo che verrà moltiplicato per il punteggio conseguito da ciascun richiedente.

Il valore economico unitario non potrà essere superiore ad euro 100,00.

### **4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE**

#### **4.1 Approvazione delle graduatorie**

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento del dirigente del Servizio contributi e prestazioni e pubblicata sul sito internet dell'ENPAF.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del dirigente alla conclusione delle eventuali procedure di ricorso di cui al punto 5).

#### **4.2 Pubblicazione delle graduatorie**

L'elenco degli aventi diritto al contributo e quello degli esclusi saranno pubblicati sul sito internet dell'Enpaf (indirizzo [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it)).

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

#### **5. RICORSI**

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data della ricevuta di consegna della PEC.

Gli eventuali ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

#### **6. TRATTAMENTO FISCALE**

L'importo del contributo assistenziale erogato è assoggettato alla disciplina fiscale prevista dalla vigente normativa.

#### **7. INCOMPATIBILITA'**

Il contributo è incompatibile con l'erogazione di prestazioni assistenziali che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE. Pertanto, nel medesimo anno solare:

- ai beneficiari del contributo di cui alla presente deliberazione non è consentito l'accesso ad ulteriori prestazioni assistenziali;
- parimenti, non potranno essere accolte le domande di coloro che hanno già beneficiato di una prestazione assistenziale.

Fanno eccezione i sussidi per rimborso spese e le borse di studio per figli studenti.

---

## TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

---

**TABELLA N.1**

valutazione della condizione economica del nucleo familiare

<b>VALORE ISEE ANNO 2024</b>	<b>PUNTI</b>
da zero a € 5.000,00	90
da € 5.000,01 a € 11.000,00	80
da € 11.000,01 a € 17.000,00	70
da € 17.000,01 a € 23.000,00	60
da € 23.000,01 a € 29.000,00	50
da € 29.000,01 a € 35.000,00	40
da € 35.000,01 a € 41.000,00	30
da € 41.000,01 a € 47.000,00	20
da € 47.000,01 a € 53.000,00	10
da € 53.000,01 a € 60.000,00	zero

**TABELLA N.2**

ulteriore attribuzione di punteggio:

<b>REQUISITO</b>	<b>PUNTI</b>
iscritti che hanno versato almeno sei anni a quota intera nel decennio 2015-2024	10